Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 164**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 luglio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1950, n. 480.

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevato di lire un miliardo, ripartito come segue:

1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589: lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320 milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;

La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-85.

Art. 2.

Alla spesa derivante per l'esercizio 1950-51 dall'attuazione della presente legge si farà fronte per lire 300 milioni, lire 320 milioni e lire 380 milioni con gli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli 299, 302 e 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 26 giugno 1950, n. 481.

Revisione dei prezzi delle inserzioni nei Fogli degli annunzi legali delle provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' demandato ai Prefetti di stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie, in relazione al costo del servizio determinato dalle condizioni dei mercati locali.

Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto Ministeriale 25 maggio 1895, la tariffa suddetta è ridotta alla metà.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 giugno 1950, n. 482.

Modificazioni alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Collegio dei liquidatori previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, è soppresso.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Collegio dei liquidatori dovrà presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239.

Art. 2.

Le operazioni di liquidazione del Comitato italiano petroli sono continuate da un liquidatore nominato dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Le operazioni di liquidazione debbono essere ultimate, entro un anno, dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — VANONI — LOMBARDO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 483.

Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari 1949-1950 e 1950-1951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 8 luglio 1950, n. 484.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, e per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie, concesso con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1029, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, a lire 110.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue:

1) L. 60.000.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma;

2) L. 15.000.000 per contributo all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

3) L. 35.000.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di L. 102.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per lo esercizio finanziario 1948-49 le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.

Classificazione al grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, dell'ispettore generale delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1948, Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 55, che istituì lo Ispettorato generale delle telecomunicazioni presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Presidenziale del 20 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1948, registro n. 12, Ufficio riscontro poste, foglio n. 347, con il quale il dott. ing. Albino Antinori è stato nominato ispettore generale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229, recante modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1950, n. 229, l'ispettore generale delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori, ai sensi dell'art. 1 della citata legge, è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 18, foglio n. 1 — MANZELLA

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1950.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di produzione 1950.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 della legge 4 luglio 1950, n. 454, sull'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397;

Visto il provvedimento n. 229 emanato il 16 giugno 1950 dal Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 dello stesso mese;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire a' sensi della citata legge saranno consegnati ai « granai del popolo » entro i termini di tempo che, per ciascuna Provincia, verranno stabiliti dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, non potrà superare la quantità complessiva risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale — nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato — e comprovante il diritto ad effettuare la consegna del grano.

I Consorzi agrari non potranno accettare il conferimento di prodotto, se non venga prima esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito ai « granai del popolo ».

Art. 4.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 229 del 16 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1950.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle e per consegna piede magazzino tela da rendere al granaio indicato nel documento di conferimento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 18 luglio 1950

Il Ministro: SEGNI

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1950.

Esenzione doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 527 della tariffa dei dazi doganali;

Determina:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1950, il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso in esenzione da dazio entro un contingente di quintali 1.710.000 (unmilionesettecentodiecimila).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1950
Registro Finanze n. 16, foglio n. 119. — LESEN

(3215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e bonifica della sponda destra del Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 11 luglio 1950, n. 1455, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti, deliberato dal commissario straordinario dell'Ente con verbale del 2 febbraio 1950.

(3156)

Approvazione dello statuto del Consorzio generale irriguo con sede in Avio (Trento)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 10 luglio 1950, n. 20917, è stato approvato lo statuto del Consorzio generale irriguo, con sede nel comune di Avio (provincia di Trento).

(3155)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Pisanti di Vincenzo, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3159)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Triora (capoluogo)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 14 luglio 1950, n. 672, è stato approvato il progetto del piano di ricostruzione di Triora (Imperia) vistato in due planimetrie in scala 1:1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione del suddetto piano resta fissato il termine stabilito dal decreto medesimo.

(3157)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959:

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunciato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie B	98452	Tesoreria provinciale di Padova	Marinetti Luigi fu Edoardo, dom. a Padova in via Borromeo n. 1.	10.000
Id.	98453	Come sopra	Come sopra	10.000
Id.	98454	Come sopra	Come sopra	10.000
Serie D	211844	Come sopra	Come sopra	100.000
Id.	211845	Come sopra	Come sopra	100.000
Serie C	178295	Tesoreria provinciale di Imperia	Bini Guido fu Pietro, dom. a Imperia in via Malta n. 4.	50.000
Serie A	205012	Tesoreria provinciale di Bologna	Ricci Pasquale fu Antonio, dom. a Bologna in via Irnerio n. 8.	5.000
Id.	205013	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	205014	Come sopra	Come sopra	5.000
Id.	205015	Come sopra	Come sopra	5.000
Serie D	52517	Tesoreria provinciale di Torino	Gallo Giacomo-Giuseppe, dom. a Sciolze, frazione di Tetti Borca (Torino).	100.000
Serie E	86108	Tesoreria provinciale di Pavia	Pecci Erminio di Annibale, dom. a Torrevecchia (Pavia).	500.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 134

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,30
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,30
» Milano	624,81	143,80
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,75	144,75
» Roma	624,80	143,85
» Torino	624,83	143,70
» Trieste	624,82	143,80
» Venezia	624,825	143,80

Media dei titoli del 20 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,50
Id. 3,50 % 1902	78,70
Id. 3 % lordo	50,60
Id. 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934	70,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,675
Id. 5 % 1936	93,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,82

Cambi di compensazione vigenti

(Valevòli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164.41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo di Miniera, con sede in Urbino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1950, la Società cooperativa di consumo di Miniera, con sede in Urbino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3119)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza dei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di medico provinciale di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nella Amministrazione della sanità pubblica.

Al concorso stesso potranno partecipare i funzionari di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica, gli ufficiali sanitari di ruolo delle Amministrazioni locali, gli assistenti ed aiuti di ruolo degli istituti d'igiene delle Università ed i medici di ruolo dei reparti medico-micrografici dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi, i quali, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'art. 4 del regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, abbiano cumulativamente 12 anni di servizio professionale e di servizio di ruolo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio affari generali e personale entro il termine perentorio

di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo provvisorio dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica a cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

L) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 4.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*), del precedente art. 3, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*) ed *L*), di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammesso alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale medico appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti in igiene.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

La Commissione compilerà la graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita ai titoli presentati.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 10.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina a medico provinciale di 2ª classe, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1950
Registro Presidenza n. 37, *foglio n.* 46.

(3164)

MINISTERO DEL TESORO

Annullamento dei decreti 29 luglio e 7 ottobre 1948, concernenti nomine di agenti di cambio della Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale venne bandito, tra l'altro, il concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 20 agosto 1948, n. 193, con il quale, a conclusione di detto concorso, vennero nominati trentasette agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1948, n. 279, con il quale venne revocata la nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Milano del rag. Milla Luigi, che dichiarò di rinunciare irrevocabilmente alla nomina stessa, e fu nominato, in sua sostituzione, il sig. Zappa Mario;

Vista la decisione del Consiglio di Stato (4ª Sezione) numero 310, in data 7 maggio-23 settembre 1949;

Vista la lettera dell'Avvocatura generale dello Stato numero 21402 Cont. 63294, del 28 dicembre 1949;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1950, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 114, con il quale, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, venne annullato il decreto Ministeriale 10 maggio 1948, che approvò la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Milano;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, relativo alla nomina di trentasette agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano e, conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1948, richiamato nelle premesse, concernente la nomina di altro agente di cambio in sostituzione di un rinunciatario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 13. — GRIMALDI

(1481)

Annullamento del decreto Ministeriale 10 maggio 1948, che approva la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1948, n. 140, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la decisione n. 310, in data 7 maggio-23 settembre 1949 emessa dal Consiglio di Stato (Sezione 4ª);

Vista la lettera dell'Avvocatura generale dello Stato, numero 21402, Cont. 63294, del 28 dicembre 1949;

Decreta:

E' annullato il decreto Ministeriale 10 maggio 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1950
Registro Tesoro n. 2, *foglio n.* 113. — GRIMALDI

(1482)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.